

STATUTO

"IL DRAGO OSCURO"

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ART. 1

L'Associazione "Il Drago Oscuro", avente sede in Via Lunga, 45 a Forlì (FC) CAP 47121 è costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia di sport dilettantistico di cui all'art. 90 della legge 289 del 2002 e s.m.i. l'associazione senza scopo di lucro, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, di promozione sociale sportiva dilettantistica denominata:

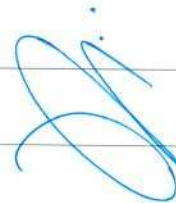
"Il Drago Oscuro".

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione ai Registri delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione potrà, inoltre iscriversi, ricorrendone i requisiti e nel rispetto delle norme in materia, nel registro nazionale CONI delle ASD e SSD.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli



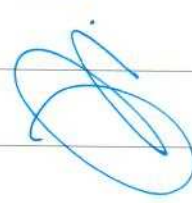
organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 117 del 2017 e s.m.i., delle relative norme attuative, dell'art. 90 L. 289 del 2002 e s.m.i. e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa. Esso è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento - senza scopo di lucro, anche indiretto - di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, affinché, nel territorio di riferimento, siano soddisfatti, al meglio delle possibilità, i bisogni collettivi meritori di tutela: cultura,



conoscenza, salute, sport, aggregazione sociale, conferendo centralità alla persona umana e ai suoi corpi intermedi, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito all'art. 118 della Costituzione. E' impegno dell'associazione adoperarsi affinché l'offerta di beni e servizi destinata a soddisfare tali bisogni, sia estesa a strati sempre più ampi della popolazione, escludendo ogni forma di discriminazione anche a carattere etnico, razziale, sociale, economico e di genere.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;
- lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline della scherma storica e della arcieria storica;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:



• Scherma storica;

• Arciera storica;

• Ricerca e studio di tematiche culturali e divulgative del periodo medievale e rinascimentale;

• Partecipazione, progettazione e realizzazione eventi a carattere storico, culturale, rievocativo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera principalmente nel territorio della Regione Emilia Romagna.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di



promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

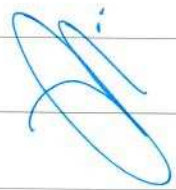
L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)



Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e



con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con

l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita

in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati

volontari possono essere rimborsate soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività

prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni

preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i

rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o

esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante

comunicazione scritta all'organo amministrativo .

L'associato può essere escluso quando ponga in essere

comportamenti che provocano danni materiali all'immagine

dell'Associazione, se commette azioni ritenute disonorevoli

entro e fuori dell'associazione o se, con la sua condotta,

costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e

dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La

deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata

adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei

mesi dal giorno di notifica della deliberazione.



ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente

ART. 11 (L'assemblea)

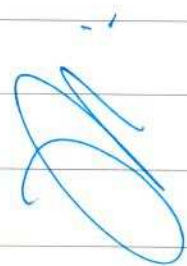
L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, messaggio telefonico (WhatsApp, Telegram) spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante



avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

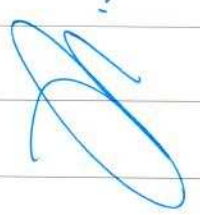
Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;



- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; | |
| | • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la | |
| | scissione dell'associazione; | |
| | • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, | |
| | dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. | |

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

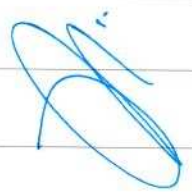
L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno, presenti in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati .



ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

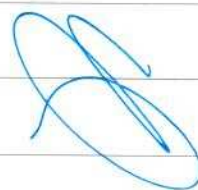
L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

L'organo di amministrazione rimane in carica per n. 3 anni.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.



L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli



altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Cariche dell'organo di amministrazione)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri salvo deleghe dell'organo di amministrazione.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, salvo ulteriori deleghe.



ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.



Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

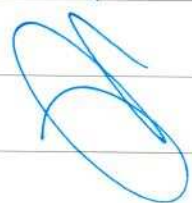
- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;



• rimborsi da convenzioni;

• proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS.

• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

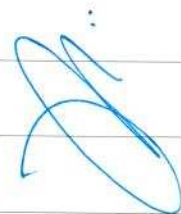
ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento



dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente,



presso la sede dell'associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)



In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva la diversa destinazione imposta dall'art. 90 della legge 289 del 2002 ai fini sportivi, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 24 settembre 2020

Il Presidente dell'Assemblea

...Gian Marco Balini...

Il Segretario dell'Assemblea

...Federica...forni...

Seguono le firme dei soci presenti:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Verbale di Assemblea Straordinaria Soci

Verbale Nr. 02/2020 del 24/09/2020.

Membri CdA presenti

- Babini Gian Marco (Presidente)
- Luca Fabbri (Vice Presidente)
- Federica Lusini (Segretaria)
- Lolli Roberta (Tesoriera)
- Federica Bellettini (Consigliera)

L'Assemblea inizia alle ore 20:05 circa in seconda convocazione presso il CSI di Forlì, via Lunga 45. Sono presenti 17 Soci (Vedi Allegato 1).

Fabbri Marco delega Albonetti Andrea (Vedi Allegato 2)

Edgardo Lusini delega Federica Lusini (Allegato 3)

Gabriel Germanà Bozza delega Gian Marco Babini (Allegato 4)

Claudia Casadio delega Luca Fabbri (Allegato 5)

Daniela Montanari delega Thomas Tellarini (Allegato 6)

Francesca Fiorentini delega David Laverdure (Vedi Allegato 7)

L'Ordine del Giorno è il seguente:

1. Elezioni del Consiglio;
2. Rinnovo dello statuto;
3. Palestra;
4. Varie ed eventuali;

1. Elezione del consiglio;

Sono presenti 20 votanti (16 presenti maggiorenni + 6 deleghe). Leonardo Ghetti esprime, anche senza diritto di voto causa sua non maggiore età col favore unanime dell'Associazione, il suo favore ai candidati.

I risultati delle elezioni sono i seguenti:

- Babini Gian Marco (Presidente) → 19 voti;
- Luca Fabbri (Vice Presidente) → 15 voti;
- Federica Lusini (Segretaria) → 19 voti;
- Lolli Roberta (Tesoriera) → 18 voti;
- Federica Bellettini (Consigliera) → 20 voti;

2. Rinnovo dello statuto;

Viene presentato e discusso il passaggio da ASD ad APSSD e dopo lettura del nuovo statuto questo viene approvato con voto unanime dei presenti (16 presenti + 6 deleghe con parere favorevole di L. Ghetti, minorenni senza diritto di voto).



3. Palestra;

Si propone l'inizio della palestra al 5 ottobre e per il corso del primo anno in data 12/10/2020.
Vengono riconfermati gli istruttori dell'anno precedente, quali:

- Emanuele Valenti;
- Matteo Flamigni;

E come assistenti-istruttori:

- Federica Lusini;
- Luca Fabbri;

Si specifica che **sarà obbligatorio** rispettare le prevenzioni Covid19.

4. Varie ed eventuali.

Viene posticipato a successivo incontro, anche informale, la discussione delle attività 2021.

Comunque entro fine anno il Consiglio dovrà confrontarsi con l'associazione le attività legate a "Otto Castelli per un Palio 2021" a Rocca delle Caminate e le "Giornate di Caterina" 2021 a Forlì.

Viene proposta la partecipazione come figuranti e relatori ad alcune attività organizzate da Chiara Macherozzi.

Si sta verificando la possibilità di partecipare nuovamente al bando legato alla L. 3/2017 della E-R.

L'assemblea si scioglie alle 21:30.

Forlì 24/09/2020

Lo scrivente:

Federica Lusini
(Federica Lusini)

Per approvazione:

Gian Marco Babini
(Gian Marco Babini)

ATTO ESENTE
Registrato a Faenza il 6 OTT. 2020
Al N. 1230 Serie 3
Scatti e per T.S.

L'operatore
Filippo D'Angelo

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Sergio Profeta



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Data - 6 OTT. 2020

Il Funzionario
Lupatini
Filippo D'Angelo



Presenze Assemblea data: 24/09/2020

A.S.D. IL DRAGO OSCURO (C.F. 92049360404) - VIA LUNGA 45, FORLÌ (FC)

COGNOME	NOME	Firma
ALBONETTI	LAURA	
BABINI	GIAN MARCO	
BELLETTINI	FEDERICA	
BELLETTINI	VALERIO	
BISECCO	PAOLO	
BRUNO	GIANNI	
CASADIO	CLAUDIA	
CENESI	LUCA	
DOVERI	GIORGIO	
FABBRI	LUCA	
FARINELLI	MATTEO	
FLAMIGNI	MATTEO	
GERMANA' BOZZA	GABRIEL	
GHETTI	LEONARDO	
LAVERDURE	DAVID	
LOLLI	ROBERTA	
LUSINI	FEDERICA	
LUSINI	EDGARDO	
MAESTRI	TOMAS	
MAZZOLI	VALENTINA	
MONTANARI	MATTEO	
PANZAVOLTA	PAOLO	
PISTOCCHI	ANDREA	
PIZZINELLI	DANIELA	
VALENTI	EMANUELE	
PEZZI	LUCIA	
MARALDI	ENRICO	
GIANELLI	CLARISSA	
FIorentini	FRANCESCA	
CICOgnani	NOEMI	
VENTURINI	INES	
BARDI	GIANLUCA	
ALBONETTI	ANDREA	
BANDINI	NICCOLO'	
FRANCIA	HAZINA	
DOSSI	RICCARDO	
BOLDRINI	LEONARDO	
PERRI	ROBERTO	
FABBRI	MARCO	
TELLARINI	THOMAS	
MONTANARI	DANIELA	
PASCARELLA	NOEMI	
LANEVE	PIERFRANCESCO	



A.S.D. Culturale
Il Drago Oscuro

Modulo di Delega

Il/La sottoscritto/a

FABBRU MAREO

DELEGA

Il/La Socio/a

ANDREA ALBONETTI

A votare in proprio nome durante l'Assemblea Straordinaria dei Soci di giovedì 24 settembre 2020.

Firma

Data

24/09/2020



ALL.03

Modulo di Delega

Il/La sottoscritto/a Lusini Edgardo

DELEGA

Il/La Socio/a
Lusini Federica

A votare in proprio nome durante l'Assemblea Straordinaria dei Soci di giovedì 24 settembre 2020.

Firma

Data

23/09/2020



A.S.D. Culturale
Il Drago Oscuro

Modulo di Delega

Il/La sottoscritto/a

GABRIEL GERMANA' BOZZA

DELEGA

Il/La Socio/a

GIAN MARCO BABINI

A votare in proprio nome durante l'Assemblea Straordinaria dei Soci di giovedì 24 settembre 2020.

Firma

Data

23/09/2020



A.S.D. Culturale
Il Drago Oscuro

ALL.05

Modulo di Delega

Il/La sottoscritto/a
CLAUDIA CASADIO

DELEGA

Il/La Socio/a
LUCA FABBR

A votare in proprio nome durante l'Assemblea Straordinaria dei Soci di giovedì 24 settembre 2020.

Firma

Claudia Casadio

Data

23/09/2020



A.S.D. Culturale
Il Drago Oscuro

All.06

Modulo di Delega

Il/La sottoscritto/a

MONTANARI DANIELA

DELEGA

Il/La Socio/a

TELLARINI THOMAS

A votare in proprio nome durante l'Assemblea Straordinaria dei Soci di giovedì 24 settembre 2020.

Firma

Daniela Montanari

Data

24/09/2020



A.S.D. Culturale

Il Drago Oscuro

Modulo di Delega

Il/La sottoscritto/a

FRANCESCO FIORENTINI

DELEGA

Il/La Socio/a

DAVID LAVERDURE

A votare in proprio nome durante l'Assemblea Straordinaria dei
Soci di giovedì 24 settembre 2020.

Firma

Francesco Fiorentini

Data

24/09/2020